



COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO: COVID 19 -Misure volte al graduale rientro dei lavoratori in sede in
applicazione della L. 77/2020 e della circolare n. 3/2020 del Ministro P.A.**

Ai Responsabili di Area

e p.c. Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Al Presidente del Consiglio
S E D E

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

nel periodo emergenziale derivante dalla diffusione del Covid-19, allo scopo di tutela della salute pubblica e dei lavoratori pubblici e privati, con i diversi decreti che si sono succeduti si è dato particolare risalto alla promozione del lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati datori di lavoro;

con tali provvedimenti, il lavoro agile è stato definito come l'ordinario metodo di prestazione del lavoro;

con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

la citata circolare sottolinea il ricorso alla modalità agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro, così anche il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);

la citata circolare esplicativa si sofferma inoltre sull'utilizzo di situazioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti, nonché sull'attivazione di un sistema

bilanciato di reportistica interna nell'ottica di una progressiva integrazione con il sistema di misurazione e di valutazione della performance;

il lavoro agile nella recente normativa del periodo emergenziale è stato sottoposto ad un regime di facilitazione come è provato dalla possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante strumenti informatici di proprietà del dipendente nonché prescindendo da taluni adempimenti come per esempio la puntuale disciplina delle modalità di espletamento o dagli accordi sindacali;

il Decreto-Legge 17 marzo 2020 , n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha, tra l'altro, dettato disposizioni in materia di lavoro agile in periodo di emergenza (L.A.E.) e di applicazione di altri istituti volti a limitare la presenza dei lavoratori nella sede di lavoro per contenere la diffusione dell'epidemia;

in particolare l'art. 87, del citato D.L. 18/2020 rubricato "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali", che, al co. 1, definisce come ordinario l'espletamento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, prescrivendo che, a tal fine, le amministrazioni: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

ai sensi del co. 2 del citato art. 87 del D.L. 18/2020 "La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione";

ai sensi del co. 3: "Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ed, esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio; in tal caso, il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista";

con l'entrata in vigore della L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio), viene stabilito all'art. 263 che *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera*

a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.”;

con la circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, si specificano le modalità attraverso cui deve gradualmente essere assicurato, per fini di riavvio delle attività produttive e commerciali, il ripristino della normale attività lavorativa in sede non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti, limitando il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

con il citato decreto 34/2020 viene superato l’istituto dell’esenzione dal servizio;

la richiamata circolare n. 3 specifica infatti che, dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti;

con il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-1, sottoscritto in data 24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, si dettano le modalità operative da seguire per il graduale rientro in servizio del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche nella garanzia della sicurezza e della prevenzione dei rischi per la salute;

Ciò posto, sentite le esigenze verbalmente espresse dal Sindaco e dai Responsabili delle Aree Funzionali di questo Ente, richiamati i seguenti atti:

la determinazione di attuazione del Sindaco prot.n. 5321 del 12/03/2020 ad oggetto “Covid 19- Misure di prevenzione DPCM 11.03.2020.Disposizione attuativa”, con la quale si individuano i servizi indifferibili che devono essere assicurati in presenza, come di seguito: servizi manutenzione, servizi demografici; servizio igiene ambientale; servizi cimiteriali; servizi polizia municipale, servizio protocollo, servizio finanziario e mandati;

la propria disposizione prot. N. 5380 del 12/03/2020 ad oggetto “COVID-19- Misure di prevenzione DPCM 11 marzo 2020- Lavoro Agile-Disposizione”, con la quale si dispone che in via prioritaria, e fatta salva l’attività dei responsabili di area da svolgersi anche in sede, la prestazione lavorativa del personale dipendente è svolta in modalità *smart working* ove vi sia disponibilità di attrezzature informatiche da parte del Comune o la disponibilità del personale ad utilizzare i supporti informatici personali, con onere in capo al personale in posizione organizzativa di provvedere ad individuare le figure che, previo consenso, possono lavorare in modalità *smart working* (lavoro agile) anche in deroga agli accordi sindacali vigenti;

la propria determinazione n. 12 del 18 marzo 2020 ad oggetto “Adozione di Misure dirette al potenziamento del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) in attuazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stato disciplinato il lavoro agile in emergenza (L.A.E.) secondo l’annesso disciplinare, evidenziando in particolare che tale tipologia di lavoro va considerata come ordinaria rispetto alle altre e che in ipotesi di impossibilità di attivazione, per alcune categorie di lavoratori, è possibile utilizzare altri istituti in coerenza con quanto disposto dalle disposizioni normative in periodo di emergenza;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 17 aprile 2020, visionabile in albo on line e sul sito web comunale- Amministrazione Trasparente, con la quale è stato adottato il protocollo per la prevenzione e la sicurezza siglato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 3 aprile 2020, da applicare ai dipendenti del Comune di Mussomeli;

la propria disposizione ad oggetto “COVID 19 -Protocollo per la sicurezza dei lavoratori. ATTUAZIONE” in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 17/04/2020;

Ritenuto doversi dare applicazione in questo Ente alle norme introdotte dalla L. 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020, come sopra sinteticamente illustrate, nelle more dell'istruzione della proposta di deliberazione di presa d'atto e di applicazione al "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-1, sottoscritto in data 24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali";

EMANA LA SEGUENTE DISPOSIZIONE

-Il personale che in atto svolge la prestazione lavorativa in modalità agile rientrerà in servizio in sede a far data dal 3 agosto 2020 allo scopo definire con ciascun responsabile di area, anche attraverso l'analisi del lavoro fin qui svolto, le prestazioni che potranno continuare ad essere svolte in modalità agile nel rispetto delle prescrizioni di legge (50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità);

-Il personale in posizione organizzativa, nelle more della predisposizione della proposta di deliberazione relativa all'approvazione del protocollo all'interno dell'Ente, è onerato di dare applicazione al "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-1", sottoscritto in data 24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali";

-Rimane fermo che al fine di facilitare il controllo dell'attività da svolgersi in remoto per il personale che sarà impiegato nell'espletamento del lavoro agile nel rispetto del limite percentuale stabilito dalla legge, il suddetto personale in p.o. affida al personale dipendente della rispettiva struttura obiettivi settimanali il cui risultato dovrà essere descritto nei reports di analogo periodo settimanale;

Mussomeli, 30 luglio 2020

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Lucia Maniscalco

Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"

Premesso che:

1. la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;
2. la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;
3. come già stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e successivamente confermato dall'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase 2", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;
5. ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 e con la successiva direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Quest'ultima con particolare riguardo alla richiamata "fase 2" caratterizzata dalla necessità che le pubbliche amministrazioni, continuando a garantire l'attività amministrativa, possano rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal richiamato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati;
6. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è intervenuto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* che in particolare all'articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità ridefinendo la limitazione di presenza del personale secondo le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine le predette amministrazioni sono chiamate ad organizzare il lavoro dei

propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, fermo restando quanto demandato alla contrattazione collettiva;

7. il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, all'articolo 3, comma 5, ha previsto "che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità";
8. tratto comune dei citati documenti è l'indicazione alle amministrazioni di contenere la presenza negli uffici, e garantire la progressiva riapertura degli stessi, adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale anche attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In tal senso si ritengono importanti la valorizzazione e il coinvolgimento del personale al fine di implementare il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro, riconoscendo il ruolo propulsivo dei dirigenti, anche nel favorire strategie comunicative e informative/formative per ridurre sensazioni di isolamento e di complessità nella gestione delle attività lavorative a distanza;
9. in tale contesto, partendo dall'assunto che tutte le pubbliche amministrazioni rappresentano insostituibile supporto vitale per l'organizzazione del Paese e per il rilancio economico dello stesso, nonché uno strumento di equità e imparzialità per garantire servizi efficienti e puntuali, l'esigenza di promuovere rapidamente in tutte le realtà del lavoro pubblico misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 è ancora più avvertita, dovendosi contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza;

Tutto ciò premesso,

il Ministro per la Pubblica Amministrazione intende promuovere attraverso il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa e maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni l'adozione del presente Protocollo quadro cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;

il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CGS, CIDA, CISAL, CONFSAL, CSE, CODIRP, CONFEDIR, COSMED, USB, UNADIS, UGL, USAE nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di emergenza per il rischio SARS-CoV-2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il

documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività:

- a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;
 - b. ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;
 - c. garantendo misure di controllo all'interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;
 - d. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
2. sull'importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui alla presente intesa;
 3. che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;
 4. che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino strumentazione che richieda l'impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato;
 5. che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
 6. che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.

7. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere:
 - o a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
 - o nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;
 - o ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;
 - o ad assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;
 - o a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 - o per gli spazi comuni, comprese le attività di ristoro, le mense e le aree fumatori, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;
 - o ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali;
 - o a garantire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento;
 - o ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall'Amministrazione;
 - o a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;
 - o ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;
 - o a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l'esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative,

Protocollo quadro "Rientro in sicurezza"

Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali

Roma 24 luglio 2020

produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e all'evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile;

9. sull'opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell'orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all'entrata in vigore delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull'orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
10. sulla esigenza che le amministrazioni si impegnino:
 - o a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal presente protocollo.
 - o a prevedere adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

Le parti, al fine di assicurare l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, dei protocolli e accordi eventualmente sottoscritti nelle singole amministrazioni, nonché di promuovere il confronto sugli aspetti del presente protocollo, anche con riferimento alle ulteriori esigenze che potranno emergere dalle specificità delle attività e del lavoro svolto nelle diverse realtà, monitorano periodicamente l'applicazione dello stesso per realizzare piena efficacia ed effettività delle misure ivi richiamate, anche attraverso segnalazioni all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute.

Le parti si impegnano a proseguire il percorso di confronto in materia di lavoro agile.

Roma, 24 luglio 2020

